

— La legge 29 aprile 1976, n. 177, reca: «Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.», delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

— La legge 8 agosto 1995, n. 335, reca: «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.». Si riporta il testo dell'art. 2, commi 9, 10 e 11:

«Art. 2 (*Armonizzazione*). — 1 - 8 (*Omissis*).

9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.

11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

«Art. 2 (*Ambito di applicazione e durata*). — 1. Il presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento civile.

2. Il presente titolo concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto sulle procedure.»

*Note all'art. 3:*

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.». Si riporta il testo dell'art. 82:

«Art. 82 (*Assegno alimentare*). — All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.»

— Si riporta la Tabella B1 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193:

«Tabella B1 Anticipazioni anno 2004 Personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Art. 5, comma 2)

POSIZIONI DI PROVENIENZA [*]	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI [*]	IMPORTO ANTICIPAZIONI
<b>DIRETTIVI</b>		
VICE QUESTORE AGGIUNTO	VICE QUESTORE AGGIUNTO	730,74
COMMISSARIO CAPO	COMMISSARIO CAPO	1.156,47
COMMISSARIO	COMMISSARIO	871,66
VICE COMMISSARIO	VICE COMMISSARIO	856,75

[\*] SONO RICOMPRESSE LE QUALIFICHE CORRISPONDENTI DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE NONCHÉ LE QUALIFICHE EQUIPARATE DEGLI ALTRI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

POSIZIONI DI PROVENIENZA [*]	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI [*]	IMPORTO ANTICIPAZIONI
<b>RUOLO ISPETTORI</b>		
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS SOSTITUTO COMMISSARIO	ISPETTORE SUPERIORE S.UPS SOSTITUTO COMMISSARIO	564,80
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON PIU' DI 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica E DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 53/2001 - D.Lgs. n. 87/2001 - D.Lgs. n. 76/2001		437,44
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON PIU' DI 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica E NON DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 53/2001 - D.Lgs. n. 87/2001 - D.Lgs. n. 76/2001	ISPETTORE SUPERIORE S.UPS (con 8 a. nella qualifica)	604,94
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON MENO DI 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica MA DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 53/2001 - D.Lgs. n. 87/2001 - D.Lgs. n. 76/2001		878,81
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON MENO DI 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica E NON DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 53/2001 - D.Lgs. n. 87/2001 - D.Lgs. n. 76/2001	ISPETTORE SUPERIORE S.UPS	835,69
ISPETTORE CAPO CON MENO 10 ANNI nella qualifica	ISPETTORE CAPO	882,55
ISPETTORE CON PIU' 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica	ISPETTORE	671,47
ISPETTORE CON MENO 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica		817,33
VICE ISPETTORE CON PIU' 1 ANNO nella qualifica	VICE ISPETTORE	690,07
VICE ISPETTORE CON MENO 1 ANNO nella qualifica		835,93
<b>RUOLO SOVRINTENDENTI</b>		
SOVRINT. CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI nella qualifica		559,69
SOVRINT. CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica	SOVRINTENDENTE CAPO (con 8 a. nella qualifica)	706,26
SOVRINT. CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI nella qualifica		690,97
SOVRINT. CAPO CON MENO DI 30 ANNI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica	SOVRINTENDENTE CAPO	647,98
SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE	593,46
VICE SOVRINTENDENTE CON PIU' 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica	VICE SOVRINTENDENTE	285,18
VICE SOVRINTENDENTE CON MENO 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica		393,10
<b>RUOLO ASSISTENTI E AGENTI</b>		
ASSISTENTE CAPO CON PIU' 16 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI nella qualifica	ASSISTENTE CAPO (con 8 a. nella qualifica)	400,17
ASSISTENTE CAPO CON PIU' 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica	ASSISTENTE CAPO	355,62
ASSISTENTE CAPO CON MENO 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica		495,64
ASSISTENTE	ASSISTENTE	324,72
AGENTE SCELTO	AGENTE SCELTO	153,80

[\*] SONO RICOMPRESE LE QUALIFICHE CORRISPONDENTI DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE NONCHÉ LE QUALIFICHE EQUIPARATE DEGLI ALTRI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

— Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è riportato nelle note all'art. 2.